



Determinazione Dirigenziale n° 182/2018

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 408/2018

OGGETTO: RIESAME AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI, IN ATTUAZIONE ART 20-OCTIES D.LGS 152/06 E SMI PER ALLEVAMENTI INTENSIVI DI POLLAME O SUINI (ATTIVITA 6.6.) APPROVAZIONE CALENDARIO PRESENTAZIONE ISTANZE.

IL DIRETTORE
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente n. 333 in data 21 dicembre 2017 che conferma al sottoscritto l'incarico di direzione Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti

PREMESSO CHE:

- la direttiva n. 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata Integrated Pollution Prevention and Control, di seguito abbreviato in IPPC;
- a livello europeo, è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso l'Institute for prospective technological studies del CCR (Centro Comune di Ricerca) della Comunità Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili in ambito industriale (denominati Bref- BAT References), che possano servire come guida per le Autorità Competenti nel determinare le condizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- la suddetta direttiva è stata recepita in Italia con il D.lgs 4 agosto 1999, n. 372 sostituito dal D.lgs 18 febbraio 2005, n. 59; successivamente il D.lgs.29 giugno 2010 n. 128 ha modificato la parte seconda del D.lgs 152/06 e smi, in materia di autorizzazione integrata ambientale, abrogando il Dlgs. 59/05;
- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, integra la direttiva 2008/CE, detta "direttiva IPPC", e sei altre direttive in una sola direttiva sulle emissioni industriali, dettando obblighi e condizioni di autorizzazione per le attività industriali ritenute ad elevato potenziale inquinante;
- in data 11/04/14 è entrato in vigore il D.lgs 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", pubblicato sul S.O.G.U. n. 72 del 27.3.14 che ha apportato significative modifiche alla parte seconda del D.lgs. 152/06 e smi;
- in data 21/02/2017 ai sensi della Direttiva Europea 2010/75/UE, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT Conclusions) concernenti l'allevamento intensivo di pollame e suini;

PRESO atto che, in attuazione della Direttiva Europea 2010/75/UE, la norma italiana (D.lgs. 152/06 e smi, così come modificato ed integrato dal D.lgs. 46/2014) contiene specifiche disposizioni in materia di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali. In particolare:

- art 29-octies, comma 1: "l'Autorità competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni";
- art 29-octies, comma 3: "il riesame con valenza, anche nei termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:

Documento firmato digitalmente

1. *entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'installazione*”;

- art. 29-octies, comma 4: “il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

a) a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;

c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;

d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;

e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili."

- art 29-octies, comma 5: “a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'Autorità competente il gestore presenta, entro il termine determinato dall'autorità competente in base alla prevista complessità della documentazione, e compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la necessità di avviare il riesame interessi numerose autorizzazioni, in base ad un apposito calendario annuale, tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonché, nel caso di riesame dell'intera installazione, l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29 ter comma 1”;

- art 29-octies, comma 6: “entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di una installazione, l'Autorità competente verifica che:

a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario aggiornate.....;

b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione”

- art 29-octies, comma 7: “il ritardo nella presentazione della istanza di riesame, nel caso disciplinato al comma 3, lettera a) non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio delle installazioni alle condizioni dell'autorizzazione”;

DATO ATTO CHE:

- ai fini dello svolgimento dei procedimenti di riesame, con valenza di rinnovo, l'ufficio provinciale competente ha provveduto a rendere disponibile, sul sito internet istituzionale, l'apposita modulistica opportunamente aggiornata, in ordine alla regolare presentazione delle istanze;
- la Regione Lombardia, con D.G.R. n. 4626 del 28 dicembre 2012 ha determinato le tariffe da applicare alle istruttorie ed ai controlli in materia di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 9 c.9 del D.M. 24/04/2008;

EVIDENZIATO CHE la provincia di Brescia presenta un numero di allevamenti sottoposti alle disposizioni in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento tra i più consistenti a livello nazionale;

RILEVATO, in particolare che nel territorio provinciale gli allevamenti provvisti di Autorizzazione Integrata Ambientale che deve essere sottoposta al suddetto procedimento di riesame sono in numero decisamente elevato (oltre 200);

ATTESO CHE, in relazione alla dotazione organica del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile ed ai considerevoli carichi di lavoro sia tecnici istruttori, sia amministrativi per la gestione delle Conferenze di Servizi e degli atti conseguenti, il disbrigo di un così consistente numero di procedimenti non può essere assicurato entro i termini procedurali, nonché con un congruo anticipo rispetto al **21/02/2021**, ai fini dell'adeguamento delle installazioni alle BAT;

CONSIDERATO PERTANTO NECESSARIO avvalersi della possibilità, conferita dalla norma all'articolo 29 octies, comma 5 del D.lgs 152/06 e smi, di avviare i procedimenti di riesame delle autorizzazioni in base ad un apposito calendario annuale;

REPUTATO OPPORTUNO:

- ai fini della predetta calendarizzazione, seguire criteri di carattere sia amministrativo sia tecnico, disponendo il riesame delle autorizzazioni in base all'ordine cronologico dell'autorizzazione integrata ambientale in essere
- di non procedere al riesame delle nuove autorizzazioni integrate ambientali o modifiche sostanziali rilasciate dopo il 21/02/2017, data in cui sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT Conclusions) concernenti l'allevamento intensivo di pollame e suini;

RITENUTO pertanto di approvare il calendario riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, al fine di dare corso in modo programmato alla comunicazione di avvio del riesame ai gestori titolari di Autorizzazioni Integrate Ambientale individuali con il N. 215 provvedimenti di riesame, e renderlo pubblico mediante apposito avviso sul sito internet istituzionale;

RITENUTO altresì, viste le leggi regionali di trasferimento in capo alle Province delle funzioni amministrative in questione, di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Lombardia;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è munito del parere previsto dall'art. 147bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e smi;

VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 20 del 26 gennaio 2018;

DETERMINA

1. di avvalersi della possibilità, conferita dalla norma all'articolo 29 octies, comma 5 del D.lgs 152/2006 e smi, di sviluppare i procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali in base ad un apposito calendario, definito per le installazioni di cui alle attività 6.6 (allevamenti intensivi di pollame e suini);
2. di approvare il calendario riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, relativo alla presentazione a questa Provincia competente, da parte dei gestori

Documento firmato digitalmente

autorizzati ed individuati dal N. 215 procedimenti autorizzativi, delle istanze afferenti i procedimenti di riesame, con valenza di rinnovo, delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;

3. che ciascuno dei gestori autorizzati deve presentare domanda di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, avvalendosi dell'apposita modulistica pubblicata sul sito internet della Provincia, entro i termini di presentazione riportati nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
4. che ciascuno dei gestori invii la domanda di riesame nei 90 giorni precedenti alla data di scadenza della presentazione riportata nella tabella di cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
5. ai fini dello svolgimento dei procedimenti di riesame, con valenza di rinnovo, che siano applicate le disposizioni in vigore concernenti le tariffe da applicare alle istruttorie in materia prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
6. nelle more del completamento dei procedimenti di riesame, con valenza di rinnovo siano ritenute valide tutte le condizioni e prescrizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali in vigore che, pertanto, ogni gestore autorizzato deve continuare a rispettare scrupolosamente, a pena dell'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29 decies e 29 quattordecies del D.lgs. 152/06 e smi;
7. ai sensi dell'art. 29 octies, comma 5 del D.lgs 152/06 e smi che la mancata presentazione nei tempi indicati dall'Allegato A dell'istanza afferente il procedimento di riesame dell'Autorizzazione integrata Ambientale, completa dell'attestazione del pagamento della tariffa, comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro, con l'obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni.

Al permanere dell'inadempimento la validità dell'autorizzazione, previa diffida è sospesa;

8. che il presente atto concerne esclusivamente la calendarizzazione della presentazione delle istanze afferenti i procedimenti di riesame, con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 29 octies, comma 4, delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai gestori, individuati dal N. 215 procedimenti autorizzativi, elencati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
9. di pubblicare il calendario riportato nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, sul sito internet istituzionale;
10. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Lombardia;
11. che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente;

Brescia, li 16-02-2018

Il Dirigente
GIOVANMARIA TOGNAZZI